

Comune di Corato

Città metropolitana di Bari Settore II Ragioneria, personale, tributi

Relazione tecnico – finanziaria Piano Industriale Asipu srl 2022 - 2024

PREMESSA

1. ANALISI DI CONTESTO

La società Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità (in sigla ASIPU) s.r.l. è stata costituita a seguito della Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 9 settembre 2011, per effetto della quale la già corrente Azienda Speciale omonima veniva trasformata in società a responsabilità limitata, ed il socio unico Comune di Corato ne approvava il relativo Statuto. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27/12/2014, il Socio Unico determinava e forniva ulteriori indirizzi per i successivi adempimenti.

L'art. 4 dello statuto ha previsto, la possibilità per la società di sviluppare attività ulteriori rispetto a quella primaria ed originaria dei servizi di igiene urbana (attualmente gestiti dalla società in house Sanb s.p.a.), nello specifico:

- le attività di disinfezione e disinfestazione;
- la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e lo svolgimento di tutti i servizi connessi, compresi quelli della gestione del verde e della rasatura dell'erba nei cigli stradali e negli spazi pubblici in genere;
- la manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;
- la bonifica ed il ripristino di luoghi inquinati;
- la gestione dei servizi cimiteriali;
- la gestione dei servizi di segnaletica stradale o di transennamento;
- l'assistenza tecnica ad aziende operanti in settori analoghi, connessi o affini, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- la promozione di iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio;
- la gestione degli impianti di trattamento finale dei rifiuti;
- la pulizia ed il lavaggio delle fontane pubbliche ed ornamentali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale della rete urbana ed extraurbana;
- la manutenzione del verde pubblico cittadino ivi inclusa l'area cimiteriale;
- la manutenzione e gestione della rete di pubblica illuminazione;
- il servizio di assistenza a terzi relativo agli adempimenti connessi alla gestione di rifiuti speciali;
- i servizi relativi a settori integrativi, complementari e affini a quelli sopra indicati;
- la gestione del servizio di affissione e di riscossione dei tributi degli Enti Locali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29 giugno 2021, l'Amministrazione del Comune di Corato ha diramato indirizzi aggiuntivi rispetto a quando già oggetto di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37/C in data 11/06/2020, in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi affidati ad Asipu s.r.l. in modalità in house providing; è stato nel predetto atto stabilito che

il perfezionamento della procedura di affidamento di ciascun servizio, avvenga mediante sottoscrizione di contratti di servizio tra comune e società partecipata, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 192 co. 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n. e ss.mm.ii.

Sempre con il predetto atto, si disponeva che, nelle more dell'adozione di provvedimenti in merito alla continuità dell'attività aziendale della società, la stessa possa continuare a tutto il 31 dicembre 2021 ad erogare in favore del Comune di Corato servizi complementari, a supporto ed esclusivo beneficio dell'ente locale.

Il servizio in parola è, essenzialmente, finalizzato allo svolgimento dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti in modo da:

- garantire le necessarie condizioni di funzionalità e sicurezza a tutela dell'incolumità dei beni e delle persone;
- ottenere il rispetto di elevati standard di sicurezza degli impianti oltre che delle norme vigenti in materia;
- garantire la puntuale osservanza delle norme in materia di igiene e sanità pubblica e dei regolamenti di polizia mortuaria.

Allo stato attuale, il servizio viene erogato con le seguenti modalità:

- manifestazione di interesse da parte del Comune ad Asipu s.r.l. all'effettuazione di specifici interventi per un periodo programmato, alle condizioni evidenziate;
- preventivazione del costo degli interventi da parte della società;
- accettazione del preventivo da parte dell'ente, esperite le valutazioni ex art. 5 e 192 D. Lgs n. 50/2016;
- perfezionamento e contrattualizzazione del rapporto Comune-Asipu, con la periodicità ivi determinata:
- svolgimento del servizio ad opera della società;
- redazione periodica di contabilità dei servizi svolti, sottoposta al Comune per esame e convalida dei dati e delle attività svolte;
- rendicontazione e fatturazione del corrispettivo del servizio.

I servizi di manutenzione delle attrezzature, di somministrazione di lavoro ed altri servizi connessi ed indispensabili per la corretta esecuzione delle attività programmate, sono all'occorrenza affidati a società specializzate, restando in capo alla società affidataria Asipu s.r.l. le attività di supervisione, controllo e rendicontazione delle attività.

A seguito e per effetto della separazione delle attività correlate al servizio di raccolta, trasporto e

spazzamento dei Rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune (oggetto di Affidamento da parte dell'AGER alla partecipata Sanb s.p.a.), la società – avendo svolto l'attività in questione per oltre un trentennio, considerando anche le risultanze delle trascorse gestioni, nelle forme per tempo normativamente previste – è nella condizione, oltre che nella necessità, di valorizzare nella massima misura possibile lo stock di immobilizzazioni di proprietà, a suo tempo impiegate nel servizio di igiene urbana. Allo stato attuale il parco automezzi deputato ai servizi di spazzamento, lavaggio strade, e raccolta rifiuti urbani, è noleggiato a titolo oneroso alla società SANB s.p.a, affidataria del servizio; tutti gli altri beni strumentali, ivi inclusi gli arredi della sede della SANB già sede ASIPU, sono in uso alla SANB in regime di comodato "di fatto", non contrattualizzato. L'azienda (intesa come insieme ed organizzazione di mezzi deputati all'espletamento dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti, non è, allo stato attuale, oggetto di cessione). Tale assetto assume inevitabilmente carattere transitorio, e va necessariamente adottata ogni opportuna decisione (vuoi in termini di cessione dell'azienda, vuoi in termini di regolazione contrattuale definitiva, ossia pluriennale, del parco automezzi, vuoi in termini di contrattualizzazione dell'uso degli altri beni strumentali) per generare ricavi e flussi di cassa, tali da compensare rispettivamente le quote di ammortamento in corso sugli stessi beni e provvedere all'adempimento delle rilevanti obbligazioni scadute ed in scadenza. Per maggiori approfondimenti sulla situazione finanziaria della società, è opportuno il richiamo alle informazioni contenute nei bilanci d'esercizio approvati dal Comune di Corato, sia per l'esercizio 2020 che per l'esercizio 2021. Deve evidenziarsi che in forza dell'art. 1 co. 6 lett B del regolamento del controllo analogo sulle società in house "le decisioni più importanti devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Corato" e che alla luce dell'art. 3 co. 1 lett. A) il Consiglio Comunale "esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzi, obiettivi, controllo sulla società e bilancio consolidato". Anche lo Statuto della società prevede espressamente che essa "svolge la sua attività e, in generale, opera, nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi strategici individuati dall'Ente Socio". Conclusivamente, considerato il carattere decisamente "straordinario" dell'atto di gestione che si concretizzerà in una delle opzioni innanzi citate in ordine alla destinazione dell'azienda o dei beni aziendali, la decisione in merito dovrà necessariamente essere assunta dall'Ente Socio.

Organigramma e dimensionamento

In seguito alla dismissione del servizio di igiene urbana la maggioranza dei lavoratori a tempo intederminato già in forza ad Asipu sono stati assunti dalla Sanb spa.

In Asipu, fno agli inizi del corrente anno, erano rimasti incardinate due sole unità, con mansioni esecutive. In corso d'anno una unità si è dimessa per raggiunti requisiti di pensionamento, mentre l'altra unità è da molti mesi assente per malattia.

L'organico della Società dunque alla data di elaborazione della prima stesura del piano industriale (ottobre 2021), era composto da n. 1 unità lavorativa con contratto di lavoro

subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, oltre alla figura dell'Amministratore Unico.

Attualmente la Società, non ha dipendenti e si avvale di collaborazioni terze, essendo, in mancanza di apposite autorizzazioni del Consiglio Comunale, per l'espletamento dei servizi amministrativi, (raccolta e trasporto rifiuti speciali, utilizzazione macchina escavatrice per l'espletamento dei servizi cimiteriali) di collaborazioni di soggetti terzi.

Lo stato dell'organico è assolutamente carente, e, considerata la pronosticabile cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere con l'unica unità assunta direttamente da Asipu srl, esso non consente alcun tipo di continuità aziendale, anche alla luce dei limiti dettati dalla normativa anche di fonte contrattuale in ordine alla possibilità di mantenere in essere contratti di somministrazione lavoro.

Per tutte le esigenze alle quali non può sopperirsi con le figure innanzi dette, la Società provvede con l'ausilio di realtà aziendali e professionali esterne.

Per il triennio 2022/2024 ccorrerà procedere ad assunzioni e sottoporre, contestualmente al Piano industriale, il piano del fabbisogno del personale afferente il medesimo periodo di riferimento.

Al momento, nei limiti di quanto detto in ordine alla effettiva disponibilità di personale in attività, possono individuarsi le seguenti singole aree di operatività, e responsabilità, raggruppate per funzioni.

AREA GOVERNANCE Amministratore Unico

L'AU, secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, vigila sull'andamento generale della società prevenendo atti pregiudizievoli e cercando soluzioni qualora queste dovessero venire a verificarsi. Le principali funzioni e responsabilità sono:

- Dare impulso all'attività dell'assemblea: convocare l'assemblea dei soci, fissare l'ordine del giorno e attuare le delibere e ilprogramma;
- Tenere con l'ausilio di consulenti i libri contabili: curare la redazione del bilancio e sottoporre lo stesso all'approvazione dell'assemblea;
- Dare esecuzione alla volontà Assembleare Sindaco e del Consigliocomunale;
- Rappresentare la società di fronte a terzi ed ingiudizio.

Internal Audit e Compliance

All'interno di tale funzione vi è il presidio circa l'affidabilità ed il funzionamento del sistema di controllo interno nell'ottica del monitoraggio continuo dei rischi della Società, garantendo inoltre le opportune verifiche di "Compliance" interna rispetto a leggi e normative interne ed esterne ed assicurando il costante riporto delle attività realizzate al Vertice Societario. Tale funzione è temporaneamente affidata all'Organo amministrativo, che a sua volta si avvale di consulenti esterni, nelle more e nell'auspicio dell'istituzione di una figura interna di area.

Nell'ambito di tale funzione vi è la valutazione in ordine alla conformità di procedure e prassi operative rispetto alle previsioni normative e la verifica in merito all'elaborazione dei dati nel sistema informativo aziendale sia autorizzata, completa e corretta.

Si verifica l'efficienza e l'efficacia della struttura tecnico-informatica aziendale evidenziando ai Vertici Aziendali della Società le azioni di miglioramento in coerenza con i prefissati obiettivi aziendali.

Si verifica le modalità di svolgimento dell'attività operativa realizzata per pervenire ad una circostanziata valutazione sulla gestione globale dei relativi processi, considerata separatamente nelle sue componenti di indirizzo e programmazione delle attività, gestione delle risorse umane e strumentali, gestione, controllo e misurazione dei risultati delle attività di business.

Direzione Tecnica

La funzione - attualmente non incardinata in una figura tecnica qualificata che sia contrattualizzata - partecipa con l'AU alla definizione del budget e degli obiettivi aziendali ed allo sviluppo delle politiche aziendali, concorre a definire strategie anche di comunicazione, organizza e coordina tutte le principali attività e funzioni in sintonia con le politiche societarie e nel rispetto dei requisiti contrattuali specificati sia nelle convenzioni con il Comune sia nei contratti di servizio redatti con altri soggetti.

In particolare:

- ✓ Coordina e ottimizza tutte le attività operative e progettuali dell'azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettiviaziendali;
- ✓ ha la responsabilità gestionale e di conduzione della Società e cura i rapporti con il Comune in relazione al contratto di servizio inessere;
- ✓ assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane in armonia con le attribuzioni delegate dall'Amministratore Unico, con autonomia tecnico- amministrativa di decisione e didirezione;
- ✓ coordina l'esecuzione alle delibere dell'AmministratoreUnico;
- ✓ dirige il personale dell'Azienda e adotta i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con l'AmministratoreUnico;
- ✓ determina le promozioni del personale o l'assegnazione dei premi di produzione nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie di dirigenti;
- ✓ adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterniqualificati;
- ✓ presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione

- dell'Amministratore Unico;
- ✓ provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dall'AmministratoreUnico.

Amministrazione, Finanza e Controllo

Assicura – coadiuvata da consulenti esterni - la corretta gestione dei sistemi e delle risorse contabili al fine di garantire un adeguato controllo amministrativo, fiscale e finanziario della Società; definisce, inoltre, gli indicatori chiave per il monitoraggio delle performance garantendone il continuo aggiornamento sulla base dei fenomeni aziendalimonitorati.

In particolare, il servizio fornisce i risultati economico - finanziari dell'Azienda, evidenziando tempestivamente le situazioni rilevanti al fine di predisporre i necessari correttivi e garantisce all'Azienda le necessarie risorse finanziarie alle migliori condizioni di mercato.

- ✓ Amministrazione eFinanza
- ✓ predispone il bilancio d'esercizio, le situazioni infrannuali e l'informativasocietaria;
- ✓ aggiorna la contabilità generale ed analitica in linea con lo svolgimento dei fattigestionali;
- ✓ gestisce e pianifica gli adempimenti fiscali esocietari;
- ✓ gestisce i rapporti e le operazioni con gli istituti dicredito;
- ✓ gestisce e controlla la situazione di tesoreria e la cassaaziendale;
- ✓ supporta il Collegio Sindacale e la Società direvisione;
- ✓ supporta la valutazione di fattibilità economico finanziaria di eventuali progettispeciali;
- ✓ Pianificazione eControllo:
- ✓ cura l'elaborazione della pianificazione economica, patrimoniale efinanziaria;
- ✓ cura l'elaborazione del budget annuale, con analisi periodiche degliscostamenti;
- cura l'elaborazione del reporting direzionale, con analisi periodiche degli scostamentibudget/consuntivo;
- ✓ esegue valutazioni diredditività;
- ✓ assicura la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti di pianificazione eontrollo;
- ✓ analizza i fenomeni aziendali definendo ed aggiornando indicatori chiave per il monitoraggio delleperformance;
- ✓ assicura l'attività di certificazione del raggiungimento di livello operativo degli obiettivi quantitativi;
- ✓ assicura la definizione e lo sviluppo di adeguati strumenti di analisi per le decisioni di business;
- ✓ presidia e segnala situazioni di rischio di crisiaziendale.

Nel corso del 2021, per effetto della perdita del core business avvenuta a luglio 2020, la società ha ulteriormente ridotto il suo fatturato e la propria redditività, seppur a seguito di rettifiche di carattere straordinario che hanno avuto impatto sul conto economico.

L'esercizio 2021 ha subito lo stravolgimento della situazione della società, privandola di forza lavoro qualificata che fosse in grado di supportare l'organo amministrativo. Il patrimonio netto ha assunto valore negativo.

Per effetto del mancato perfezionamento della cessione/conferimento del ramo d'azienda, Asipu srl ha visto una contrazione del fatturato significativa, come anche una contrazione dei costi; la criticità maggiore è rinveniente dal mancato accollo dei debiti in capo al nuovo soggetto giuridico costituito per l'affidamento del servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti: La Sanb SpA.

Tale impatto che stava ponendo la società in grave rischio di insolvenza, è stato mitigato da 2 ordini di fattori:

- Il riconoscimento di debiti fuori bilancio negli esercizi 2020/2021, nella misura di € 1.309.546,50 nel 2020 e 1.314.711,43 nel 2021 da parte del Comune di Corato;
- La sottoscrizione del contratto di noleggio dei mezzi e delle attrezzature afferenti il servizio di igiene urbana, svolto da Sanb SpA, nella misura di € 400.000,00 per anno, fino al 2025, eventuamente propogabile al 2027.

La prospettiva di rilancio con il presente piano industriale è dettata, oltre che da obiettivi politico - organizzativi, anche dalla necessità di evitare ricadute sul patrimonio dell'ente, essendo la società in controllo analogo.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina degli affidamenti diretti – *in house* ha ricevuto un ulteriore assetto regolatorio con le linee Guida n. 7, varate da ANAC, in attuazione del d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016": tale provvedimento è stato approvato dal Consiglio dell'Autorità – con aggiornamenti – mediante deliberazione n. 951 del 20 Settembre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 236 del 9 Ottobre 2017.

L'esigenza di tale intervento è nata a seguito della nuova regolazione dell'affidamento *in house*, avvenuta con l'emanazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e con il T.U sulle Società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, provvedimenti che hanno ricevuto poi modifiche ed integrazioni nel corso del 2017 con i rispettivi Decreti Correttivi di cui al d.lgs.19 Aprile 2017, n.56 e d.lgs. 16 Giugno 2017, n. 100.

La figura dell'affidamento *in house* ha così ricevuto una disciplina puntuale, che partendo dalla definizione comunitaria è stata poi declinata dalla disciplina interna con elementi specifici e con una scelta di fondo: l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione di un ruolo cardine di controllo sulla realizzazione del modello.

Dunque si è di fatto passati dalla posizione restrittiva – che consentiva il ricorso all'*in house providing* solo a fronte di situazioni eccezionali e straordinarie e previa autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con finalità di marginalizzazione – a posizioni più allineate alla visione comunitaria, che considera l'*in house* una forma alternativa di affidamento accanto alle procedure concorsuali, attivabile a fronte di specifici requisiti.

Già con la previsione generale di cui al vigente art. 34 del D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 – convertito con modificazioni dalla L. 17 Dicembre 2012, n. 221– per i servizi pubblici locali di rilevanza economica si è previsto di esplicitare nell'ambito di apposita relazione – pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante – la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per il modello gestionale prescelto.

Con le successive e ulteriori disposizioni del Codice e del T.U. sono stati poi dettagliatamente definiti i requisiti dell'*in house providing:* la scelta operata è dunque quella del riconoscimento del modello come forma alternativa di affidamento, di precisazione dei parametri che rendono ammissibile la fattispecie e di attribuzione della verifica della sussistenza di tali requisiti in capo ad ANAC, per evitare fenomeni elusivi.

In particolare, il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 ha disciplinato nello specifico la figura dell'*in house* agli artt. 5 e 192.

All'art. 5 del nuovo Codice sono sostanzialmente stati ripresi e aggiornati i requisiti "Teckal" per l'*in house providing* definendo le condizioni di ammissibilità dell'affidamento diretto, per cui si è stabilito che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Sempre al medesimo art. 5, con i commi 2, 3, 4 e 5 il nuovo Codice procede a fornire la definizione di controllo analogo diretto – esteso anche alle forme di controllo indiretto o a cascata, invertito e orizzontale – e di controllo congiunto, che si realizza quando più amministrazioni o enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo analogo su una persona giuridica, a fronte di specifiche condizioni (essenzialmente: partecipazione agli organi, esercizio di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, convergenza di interessi).

L'affidamento *in house* è stato regolato anche nell'ambito del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 175/2016 s.m.i, con previsioni simili – anche se non del tutto coincidenti – con il modello delineato dal Codice.

I requisiti base restano gli stessi, ma vi sono alcuni disallineamenti tra le due discipline:

- per quanto riguarda la possibile presenza di soggetto privato nel capitale dell'organismo partecipato sempre in posizione non incisiva il Codice specifica all'art. 5, c.1 lett. c) che deve essere "prevista" dalla legge, mentre il T.U. dispone che deve essere "prescritta", termine che sottolinea un aspetto più cogente;
- per quanto attiene al controllo analogo, il T.U. non declina tutte le ipotesi dettagliate dal Codice come controllo invertito e orizzontale, limitandosi a fare riferimento alla sola forma di controllo

diretto e indiretto, mentre per il controllo congiunto il T.U. rinvia alle disposizioni e ai requisiti stabiliti dal Codice;

• sul punto della prevalenza dell'attività, il T.U prevede forme di sanatoria, non indicate dal Codice. Le discipline del Codice e del T.U. non sono perfettamente sovrapponibili, ma va tenuto presente che l'art. 16 del T.U. al c.7, secondo periodo, prevede una norma di coordinamento disponendo che ".. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016": il collegamento e l'omogeneizzazione della regolazione è stata resa possibile dal Decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 100/2017, che con l'art.10, c.1 lett. d) ha integrato la precedente versione dell'art. 16, c.7 T.U., inserendo anche il richiamo all'art. 5 del Codice.

Dunque l'evoluzione del quadro normativo in materia di affidamento diretto c'è stata, e ha ricevuto con le Linee guida ANAC n. 7/2017 un'ulteriore specificazione.

Una volta stabiliti i requisiti per derogare alla regola generale dell'affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, il nuovo Codice all'art.192 ha poi introdotto un regime speciale per gli affidamenti *in house:* è stata prevista presso l'ANAC l'istituzione di un Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 del Codice, con finalità di pubblicità e di trasparenza: di fatto l'operazione è dichiaratamente finalizzata all'emersione del fenomeno dell'*in house providing,* ancora una volta considerato un regime speciale da tenere strettamente sotto osservazione per evitare fenomeni elusivi del principio generale di concorsualità nell'affidamento di contratti pubblici.

L'iscrizione nell'Elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti indicati all'art. 5 del Codice per poter procedere all'affidamento *in house*, secondo le modalità e i criteri definiti dall'Autorità stessa con proprio atto.

Naturalmente non rientra tra i poteri di ANAC l'introduzione di nuove disposizioni e di nuovi requisiti per la definizione dell'*in house*, ma attraverso la descrizione di dettaglio di ciò che i richiedenti l'iscrizione hanno l'onere di dimostrare per rientrare nell'Elenco, emerge indirettamente una più precisa configurazione del modello di affidamento diretto possibile.

2.1. LE PRESCRIZIONI DELLE LINEE GUIDA N. 7/2017

In attuazione di quanto disposto dall'art. 192 del Codice, ANAC è quindi intervenuta in un primo momento con l'emanazione della Deliberazione 15 Febbraio 2017, n.235, successivamente modificata ed integrata con la Deliberazione 20 Settembre 2017, n.951 relativa all'approvazione delle Linee Guida n. 7/2017: ANAC ha in, questo modo, proceduto a regolare le modalità operative per la definizione dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Va sottolineata, in particolare, la rilevanza della proposizione della domanda di iscrizione: ai sensi di quanto disposto dallo stesso art.192 del Codice è proprio tramite la domanda di iscrizione che le amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono abilitati – sotto la propria responsabilità – ad effettuare affidamenti diretti di contratti all'ente strumentale.

Le Linee Guida n. 7/2017 evidenziano prima di tutto quali devono essere i contenuti dell'Elenco: dunque si prevede una sorta di anagrafe che fotografa le caratteristiche delle tipologie di soggetti potenzialmente coinvolti:

- 1'Amministrazione aggiudicatrice o Ente aggiudicatore affidanti
- l'Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti
- le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice (o dagli artt. 4 e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al

d.lgs. 175/2016) hanno manifestato l'intenzione di operare affidamenti diretti all'organismo in house controllato dal soggetto iscritto nell'Elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata.

In particolare, per quanto riguarda l'Organismo *in house* devono essere dettagliatamente indicati e descritti tutti i requisiti relativi al modello – sia per quanto riguarda l'entità della partecipazione pubblica ed eventualmente privata, le modalità di esercizio del controllo analogo e la prevalenza dell'attività (quest'ultima specificata tramite indicazione della apposita clausola statutaria) – così come prescritti dal Codice o dal T.U sulle Società a partecipazione pubblica, perché saranno oggetto di verifica di appropriatezza da parte di ANAC.

I soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'Elenco sono dunque le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori che intendono operare con affidamenti *in house*, nonché gli Enti di governo degli ambiti ottimali per quanto attiene ai servizi pubblici locali a rete:ad essi spetta sostanzialmente l'onere della prova per quanto attiene alla conformità del modello alle condizioni poste dalla nuova regolazione di riferimento.

Il meccanismo delineato dalle Linee Guida n.7/2017 prevede un iter sostanzialmente strutturato nelle fasi di:

- presentazione della Domanda
- avvio del procedimento
- verifica dei requisiti
- accertamento positivo, cui fa seguito l'iscrizione nell'Elenco
- accertamento di carenza dei requisiti, cui fa seguito una fase di contradditorio che potrà concludersi con un superamento positivo ed iscrizione all'Elenco, oppure con un accertamento negativo e conseguente provvedimento che nega l'iscrizione all'Elenco.

Va peraltro sottolineato che – come già sopra evidenziato e come precisato dal punto 5.3 delle Linee Guida – la mera presentazione della domanda di iscrizione consente già alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità gli affidamenti *in house* ex art. 5, c.1 del Codice.

In caso di accertamento negativo finale (post-contradditorio), ex art.5.7 delle Linee guida scatta il divieto di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dell'organismo *in house* oggetto di verifica.

Ciò naturalmente vale per gli affidamenti ancora da effettuare: per quanto attiene agli eventuali affidamenti diretti di appalti e concessioni pregressi, viene specificato che l'ANAC potrà avvalersi dei poteri di cui all'art. 211 commi 1-bis e 1-ter del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i: ANAC potrà quindi agire in giudizio per l'impugnazione dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici. ANAC, se ritiene dunque che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice potrà emettere (entro sessanta giorni dalla notizia della violazione) un parere motivato, specificando i vizi di legittimità riscontrati. Tale parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'Autorità potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo.

3. AMBITO DEL CONTROLLO ESERCITATO DA ANAC PER LA VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE

La questione centrale della nuova regolazione dell'affidamento *in house* risulta dunque essere la verifica della sussistenza dei requisiti indicati dall'art.5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica, affidata ad ANAC.

In considerazione di questa scelta, i punti cardine oggetto di verifica da parte di ANAC saranno pertanto:

- la sussistenza di un oggetto sociale esclusivo compatibile con le previsioni dell'art 4 del T.U. di cui al d.lgs.175/2016
- l'esercizio del controllo analogo in modo rafforzato e coerente con la nuova disciplina
- l'assenza di partecipazione di capitali privati nell'organismo partecipato (salvo le eccezioni di legge)
- la presenza di una previsione statutaria che disponga che oltre l'80% del fatturato derivi dallo svolgimento di compiti affidati dai soci, con produzione ulteriore legata ad economie di scala o altri recuperi di efficienza.

Tutti questi ambiti saranno oggetto delle analisi dell'Autorità: in particolare le Linee Guida n. 7/2017 descrivono un *focus* particolarmente rafforzato per quanto riguarda l'esame del controllo analogo.

Partendo dal presupposto che il controllo analogo debba avere caratteristiche più pregnanti rispetto ai controlli tipici del diritto societario, le Linee Guida individuano tre macro-aree di controllo, suddivise per fasi temporali: controllo *ex ante*, contestuale ed *ex post*.

Per quanto riguarda il controllo *ex ante*, le verifiche dell'Autorità riguarderanno, ad esempio, la previsione nel documento di programmazione degli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, nonché la preventiva approvazione dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione (relazione programmatica, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piano industriale, piano economico-finanziario, piano occupazionale, nonché acquisti, alienazioni patrimoniali ed impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite).

In ordine al controllo contestuale, le esemplificazioni indicate da ANAC riguardano i possibili interventi sulla gestione corrente dell'organismo affidatario, da realizzare, ad esempio, mediante richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione, verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*, previsione di controlli ispettivi e potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

Il requisito del controllo *ex post* viene considerato assolto quando si dimostri un effettivo controllo esercitabile in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati, ma anche fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Le linee Guida prevedono poi ulteriori modalità di verifica per quelle che sono le forme più articolate dell'affidamento *in house*, ovvero per i casi di *in house* a cascata (dove l'Autorità verificherà la sussistenza del controllo analogo in ogni rapporto coinvolto), per i casi di *in house* invertito (in questo caso l'esame è il medesimo previsto per le forme dirette) e per i casi di *in house* orizzontale (anche in questo caso le verifiche dell'Autorità riguarderanno ogni rapporto coinvolto).

In conclusione, si può affermare che le Linee Guida hanno definito una griglia di condizioni che inevitabilmente diventano un paradigma di riferimento per la corretta costruzione del nuovo modello *in house*.

Dato che per operare tramite affidamenti diretti le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori devono sottoporre ad ANAC il modello *in house providing* con cui intendono operare perché venga avallato, è evidente che nella costruzione degli atti di regolazione si dovrà tenere debito conto delle indicazioni di dettaglio fornite dalle Linee guida.

La configurazione del modello *in house* secondo i criteri che emergono dal nuovo quadro regolatorio diventa indispensabile per poter operare correttamente nell'affidamento di contratti o servizi pubblici al di fuori di un contesto di confronto concorrenziale.

Ciò significa anche che risulta opportuno procedere al *restyling* anche delle forme di affidamento in essere, qualora non siano coerenti con il nuovo modello *in house*.

Se da una parte è vero che l'art. 192 del Codice e le Linee guida n. 7/2017 si rivolgono alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori che intendono operare *in house* nei mesi successivi alla domanda, e dunque che le disposizioni sono prioritariamente rivolte ai nuovi affidamenti, è vero anche che il coinvolgimento dell'Autorità sussiste per le variazioni sostanziali degli affidamenti *in house* esistenti.

Inoltre va sempre considerata la *ratio* delle nuove disposizioni: il T.U. sulle Società a partecipazione pubblica ha prescritto esplicitamente all'art. 26 l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico già costituite alle disposizioni del decreto e ciò indirettamente influisce anche su eventuali Patti parasociali o regolamenti preesistenti relativi all'esercizio dell' *in house*. Va poi tenuto conto dei poteri generali attribuiti ad ANAC dall'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i, che consentono di accendere riflettori anche sulle realtà in essere e sui rapporti di affidamento consolidati nel tempo per le ipotesi di violazione delle norme in materia di contratti pubblici. La nuova regolazione dell'*in house* – di cui le Linee Guida ANAC n. 7/2017 costituiscono un'ulteriore specificazione – devono essere considerate dunque come l'occasione per portare a razionalizzazione un sistema che – gestito nella trasparenza e al di fuori di fenomeni elusivi – può a tutto diritto costituire una scelta gestionale efficace per la Pubblica Amministrazione.

4. IL SUPERAMENTO DEL REQUISITO DELL'80 PERCENTO DEL FATTURATO IN FAVORE DELL'ENTE SOCIO.

A seguito del contratto stipulato con Sanb SpA per il noleggio dei mezzi, il collegio sindacale di Asipu Srl aveva evidenziato, in prima battuta, la necessità di applicare il disposto di cui all'art. 16 co 3 e 3 bis del D. Lgs. 175/2016.

Dopo diversi incontri, tenutisi alla presenza dei Dirigenti Comunali, Sindaco, Assessore preposto e collegio sindacale, si è arrivati alla conclusione che la lettura della predetta norma, in combinato disposto dall'art. 5, comma 1, lett. B) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, unitamente al Vademecum Anac, predisposto da Anac d'intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato, lascerebbe intendere che il fatturato nei confronti di Sanb per il noleggio dei mezzi non integri il "requisito dell'attività" ma è prodotto per l'esclusivo interesse dell'ente socioin funzione deli livello essenziale di un servizio (igiene urbana). Pertanto non dovrebbe applicarsi il disposto di cui all'art. 2409 del C.C. in ordine alla fattispecie normativa di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che di seguito si richiama:

- 1. Le <u>società</u> in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia <u>partecipazione</u> di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di <u>legge</u> e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
 - 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
- 1. a) gli statuti delle <u>società per azioni</u> possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo <u>2380 bis</u> e dell'articolo <u>2409 novies</u> del codice civile;

- 2. b) gli statuti delle <u>società a responsabilità limitata</u> possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo <u>2468</u>, terzo comma, del codice civile;
- 3. c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi <u>patti parasociali</u>; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo <u>2341 bis</u>, primo comma, del codice civile.
- 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo <u>2409</u> del codice civile e dell'articolo <u>15</u> del presente decreto.
- 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
- 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
- 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli <u>5</u> e <u>192</u> del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Come evidenziato dal Consiglio di stato, Sezione V, sentenza n. 6459 del 16 novembre e delibera Anac del 2 aprile 2019, n. 26913, per computare il valore della produzione si considerano correlate alla natura in house oltre agli affidamenti diretti dei soggetti che detengono il controllo analogo

(Comune di Corato), anche le operazioni svolte in via mediata nell'interesse diretto dei medesimi controllanti (Sanb SpA). Pertanto nell'80% del fatturato si computa il valore della produzione riferito agli affidamenti diretti dai soggetti ce esercitano il controllo analogo quanto agli altri soggetti facenti parte del gruppo societario, a prescindere che gli stessi esercitino, o meno, il controllo analogo purchè l'attività svolta rientri comunque nei compiti, intesi in senso ampio, affidati dall'Amministrazione.

In tale fattispecie rientrebbe, pertanto, il contratto di noleggio tra Asipu srl e Sanb SpA.

4. LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ

Al fine di evidenziare la situazione della società in discorso, si riepilogano alcuni indicatori finanziari e patrimoniali.

Di seguito alcune tabelle e indicatori desunti dai documenti della società approvati unitamente al bilancio d'esercizio 2021.

31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019

Ricavi	2.384.291	8.548.935	14.968.160
Margine operativo lordo (M.o.l. o Ebitda)	(24.968)	319.922	582.275
Margine operativo netto (M.o.n. o Ebit)	(871.338)	(208.343)	85.688
Utile (perdita) d'esercizio	(805.619)	(465.437)	5.491
Attività fisse	1.390.076	2.356.580	2.618.849
Patrimonio netto complessivo	(227.707)	577.910	1.043.347
Posizione finanziaria netta	1.002.990	709.373	1.754.401

Nella tabella che segue i risultati conseguiti negli ultimi 3 esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2021

Valore della produzione	2.815.926,00	10.049.553	15.090.047
Margine operativo lordo	(24.968)	319.922	582.275
Risultato prima delle imposte	(735.523)	(369.557)	79.072

L'esercizio 2021 è stato pesantemente condizionato da rettifiche straordinarie di bilancio dettate dalla discontinuità della gestione rispetto al trend di esercizi precedenti, rendendo le risultanze della gestione difficilmente comparabili con esercizi precedenti, per i fatti straordinari di gestione, non ricorrenti:

- Stralcio di partite creditorie afferenti debiti fuori bilancio non riconosciuti o riconosciuti in misura inferiore nei confronti del socio unico Comune di Corato;
- Stralcio, svalutazione o azzeramento di investimenti di carattere immateriale (opera migliorative su beni di terzi) per le quali si è reso necessario lo stralcio, in assenza di idonei titoli giuridici alla prosecuzione nel godimento e del relative procedimento di ammortamento entro il termine contrattauale residuo stimato.

La società inoltre si trova in uno stato di difficoltà finanziarie dovute a un passivo considerevole, riveniente da periodi gestionali pregressi e condotti inforza di affidamento di servizi di valore economico adeguato al sostenimento di acquisto dei beni e servizi che erano stati cadenzati in ragione di un presistente volume d'affari e regolarità di flussi finanziari. La drastica riduzione di tali flussi ha determinato la situazione di deficit patrimoniale per la società.

La ristrutturazione del debito è connessa alla ragionevole possibilità di ottenere dilazioni di pagamento dai fornitori e al compimento di operazioni di saldo e stralcio compiutre dall'amministratore della società.

Gli indici economici hanno assunto da oltre un biennio un andamento deteriorato, come di seguito:

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
ROE	(353,80)	(80,54)	0,53

ROI	70,38	107,41	(12,05)
ROS	(36,54)	(2,44)	0,57

Principali dati patrimoniali

	31/12/2021	31/12/2020	variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	3.532	2.784	748
Immobilizzazioni materiali nette	1.379.262	2.346.413	(967.151)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie			
Capitale immobilizzato	1.382.794	2.349.197	(966.403)
Rimanenze di magazzino	617	15.887	(15.270)
Crediti verso clienti	2.446.629	4.708.719	(2.262.090)
Altri crediti	599.358	686.298	(86.940)
Ratei e risconti attivi	38.418	45.091	(6.673)
Attività d'esercizio a breve termine	3.085.022	5.455.995	(2.370.973)

Debiti verso fornitori	4.915.606	6.426.998	(1.511.392)
Acconti			

Debiti tributari e previdenziali	970	29.084	(28.114)
Altri debiti	464.839	1.029.740	(564.901)
Ratei e risconti passivi		69.321	(69.321)
Passività d'esercizio a breve termine	5.381.415	7.555.143	(2.173.728)
Capitale d'esercizio netto	(2.296.393)	(2.099.148)	(197.245)
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		85.602	(85.602)
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine	324.380	358.414	(34.034)
Passività a medio e lungo termine	324.380	444.016	(119.636)
Capitale investito	(1.237.979)	(193.967)	(1.044.012)
Patrimonio netto	(227.707)	(577.910)	805.617
Debiti di natura finanziaria a lungo termine	(28.455)	(44.439)	15.984
Debiti di natura finanziaria a breve termine	1.038.727	816.316	222.411

Mezzi propri	е	1.237.979	193.967	1.044.012
indebitamento				
finanziario netto				

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la situazione finanziaria dell'impresa in difficoltà. A comprovare la situazione di difficoltà si riportano di seguito altri indici di bilancio:

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Margine primario di struttura	(1.617.783)	(1.778.670)	(1.575.502)
Quoziente primario di struttura	(0,16)	0,25	0,40
Margine secondario di struttura	(1.275.666)	(1.282.832)	(344.500)
Quoziente secondario di struttura	0,10	0,46	0,87

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 era la seguente:

31/12/2021

Disponibilità liquide	1.038.727	816.316	222.411
Altre attività correnti			
Crediti finanziari correnti			
Debiti bancari correnti			
Altre passività finanziarie correnti		55.121	(55.121)

31/12/2020

variazione

Indebitamento finanziario corrente netto	1.038.727	761.195	277.532
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (oltre 12 m)	35.737	51.822	(16.085)
Altre passività finanziarie non correnti			
Debiti per leasing finanziario non correnti			
Indebitamento finanziario non corrente	(35.737)	(51.822)	16.085
Posizione finanziaria netta	1.002.990	709.373	293.617

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Liquidità primaria	0,77	0,83	0,95
Liquidità secondaria	0,77	0,83	0,95
Indebitamento	(23,79)	13,19	7,44
Tasso di copertura degli immobilizzi	(0,14)	0,30	0,73

Gli indici finanziari fanno emergere una situazione finanziaria non equilibrata e il necessario apporti di mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio e lungo termine, difficile da ottenere in considerazione della criticità patrimoniale e finanziaria complessivamente considerata.

5. PROSPETTIVE FUTURE

Nel corso del 2022 la società Asipu srl ha stipulato un contratto di noleggio dei mezzi deputati all'espletamento del servizio di igiene urbana con la Sanb SpA. Nonché il contratto di noleggio dei beni e attrezzature e accessori.

La contrattualizzazione di un termine triennale (2023 – 2025) di durata del contratto consente ad Asipu di spostare l'orizzonte temporale oltre il 31/12/2022. La consistenza economica di detto contratto pari a circa 1,2 milioni di euro per i prossimi 3 anni, prorogabili di altri 2, consente di programmare piani di rientro più agevolmente, nell'auspicio anche di un maggior volume d'affari da parte del socio unico Comune di Corato nei confronti di Asipu srl che permetterebbe una riduzione dell'incidenza delle spese generali e il conseguimento delle economie di scala.

La contrattualizzazione con Sanb SpA ha permesso di rimodulare anche le quote di ammortamento, determinandosi l'incidenza della relativa quota sul periodo oggetto del contratto.

Tale diversa ripartizione consentirà di ridurre l'incidenza sull'esercizio 2022 e realizzare, in prospettiva, un utile anziché una perdita, alla data del 31/12/2022.

Nel contempo il perfezionamento del riconoscimento di ingenti debiti fuori bilancio ha portate nelle casse della società ingenti somme. Tali somme hanno permesso alla società di affrontare delle interlocuzioni con i propri creditori, effettuando delle liquidazioni a "saldo e stralcio" e permettendo l'evasione dei piani di rientro in essere.

Nell'anno 2022, come relazionato dall'A.U. Avv. Renato Bucci sulla relazione resa ai sensi 2446 e 2482 del c.c., la società ha onorato tutti i debiti derivanti da pregressi piani di rateizzazione di debiti consolidatisi al 31/07/2020.

Al contempo si evince nella predetta relazione ce sono stati conclusi accordi con i creditori intesi a rideterminare la sorte capitale di debiti pendenti e ad azzerare interessi moratori, generando sopravvenienze attive per € 350.000,00.

Allo stato attuale risulta pervenuta una ulteriore passività di cui l'ente è stato notiziato nei confronti di Amiu Puglia per € 378.507,18 che l'Amministratore ha chiesto di dilazionare a partire dal 2023 in 36 rate.

Dall'analisi di bilancio infrannuale si evince una situazione di criticità finanziaria e patrimoniale, in leggere miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

Risulterebbe indispensabile una iniezione di nuovi mezzi finanziari propri o a lungo termine per fronteggiare la situazione debitoria.

L'esigenza di approvazione del piano industriale che porti ad volume di affidamenti nei confronti del Comune Socio pari ad almeno 2,5 milioni di €, rinviene dalla necessità di ridurre l'incidenza delle spese generali sulle singole "commesse" e dall'altro arrivare e assestare il fatturato sulla soglia superiore al milione di € previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 per il mantenimento della società.

Ricordiamo infatti che, ai fini dell'analisi periodica imposta dalla normativa vigente, il mantenimento della partecipazione nella società è possibile soltanto laddove ricorrano alcune condizioni, tra cui un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori, un fatturato medio nel triennio non superiore al milione di €, partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano conseguito un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti.

Pertanto nella relazione infrannuale presentata dall'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2446 e 2482bis del codice civile si evincono i seguenti fattori favorevoli che lascerebbero ben sperare per il miglioramento delle condizioni finanziarie e patrimoniali della società e la prospettazione della continuità aziendale.

Da questo la necessità di una ristrutturazione della medesima anche in considerazione del fatto che la liquidazione della medesima società, in caso di incapienza del patrimonio disponibile a fronteggiare i debiti, potrebbe generare, essendo la società in controllo analogo, ricadute sul patrimonio dell'ente.

6. I SERVIZI AFFIDABILI E LA VALUTAZIONE DEI CONGRUITA'

All'esito delle interlocuzioni avvenute durante il 2021 e il 2022, i servizi comunali hanno effettuato una ricognizione nell'ambito delle proprie rispettive competenze e hanno verificato la possibilità, sempre previa valutazione di congruità e modifica dell'oggetto sociale, di affidare ulteriori servizi contrattualizzati con società esterne.

Dopo approfondita valutazione istruttoria, svolta congiuntamente dai vari dirigenti, dall'Amministratore unico di Asipu srl, supportati dal consulente preposto, Prof. A Ziruolo, è emerso che, allo stato attuale non sussistono le condizioni affidabili per la totalità dei servizi proposti e che l'unica via percorribile al fine di non depauperare ulteriormente il patrimonio aziendale e il know how conseguito è la seguente:

Suddividere la piena operatività del piano industriale in 2 step:

- Approvazione della proroga pluriennale dei servizi storicamente affidati ad Asipu srl, senza soluzione di continuità, previa attestazione di congruità da parte dei settori preposti, al fine di dare effettività al principio della continuità aziendale e permettere ad Asipu srl di dotarsi di personale, al fine di limitare il ricorso asoggetti terzi;
- Rinvio a successivo provvedimento per la valutazione e il maggiore approfondimento, nonchè perfezionamento dell'iter istruttorio finalizzato ad ampliare la gamma dei servizi potenzialmente affidabili in house, previa variazione dell'oggetto sociale;

In tal guisa sarà possibile valutare, rinviando ad un momento successivo, la possibilità di ristrutturazione e ricapitalizzazione di Asipu srl, tenendo presente che, allo stato attuale le relative risorse sono disponibili in un apposito fondo accantonato all'interno del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 175/2016.

Si rinvia alle valutazioni e alle relazioni dei dirigenti preposti per maggiori approfondimenti in ordine alla congruità.

7. LA COMPATIBILITA' CON IL BILANCIO DELL'ENTE SOCIO

Il Comune di Corato ha riconosciuto debiti fuori bilancio relativi ad affidamenti pregressi per € 1.346.056,00 nel 2020 e per € 1.314.711,43 nel 2021. Allo stato attuale sono in corso di valutazione delle partite per complessivi € 172.000,00 circa di disallineamento tra crediti di Asipu srl e debiti del Comune di Corato, per cui sarà necessario allineare le stesse entro il 31/12/2022.

Il Comune socio, pertanto, ha ripianato la cospicua debitoria, permettendo così all' ASIPU SRL di non incorrere in procedure fallimentari, né di ricorrere ad affidamenti bancari per l'evasione delle proprie obbligazioni. La liquidità ha permesso anche all'A.U. di condurre delle operazioni "saldo e stralcio" con i creditori, operazioni che hanno permesso di conseguire dei risparmi, i cui effetti positivi si stanno vedendo nel corso dell'esercizio 2022. La situazione infrannuale presentata lascia intravvedere un utile d'esercizio per il 2022.

Di seguito si riportano in forma schematica gli stanziamenti presenti nel bilancio dell'ente socio per il triennio considerato, per quanto attiene i servizi storici, il cui affidamento sarà prorogato:

SETTORE	CAPITOLO	STANZ. 2022	STANZ. 2023	STANZ. 2024
3	CAP. 3386 MANUTENZ.VERDE PUBBLICO	261.736,00	261.736,00	261.736,00
3	CAP. 3384 SPESE PER SERVIZIO DI PRESIDIO E CUSTODIA PARCO COMUNALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	CAP. 3389 SPESE PER GESTIONE PARCO COMUNALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	CAP. 3390 SPESE PER ALTRI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	CAP. 3392 SPESE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E PRESIDIO MERCATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	CAP 3855 SPESE PER PRESTAZ.SERV.CIMITERIALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	CAP. 3566 SERV.DI GESTIONE E PULIZIA BAGNI PUBBLICI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
pl	CAP. 2982 SPESE PER MANUTENZ.SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE	30.000,00	10.000,00	10.000,00
sport	2851 SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE		896.736,00	866.736,00	866.736,00

Tali importi sono coerenti con quanto inserito da Asipu srl nei propri quadri economici, cui si rinvia, e come primo step, permetterebbero, insieme al fatturato derivante dal noleggio dei mezzi, il

superamento della soglia minima del milione di € necessaria al fine di rientrare nei requisiti per il mantenimento della partecipazione, in sede di verifica da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Pertanto se la gestione corrente è in equilibrio, essendo intervenuti fatti straordinari di gestione che hanno determinato le perdite per i 2 esercizi consecutivi, la liquidazione della società determinerebbe:

- La ulteriore distruzione di un patrimonio aziendale, oltre a quella imposta dalla perdita del core-business;
- La sottrazione ai creditori di un patrimonio su cui rivalersi e la possibile ricaduta sul patrimonio dell'ente socio, essenda la stessa società in controllo analogo.
- La perdita per l'ente di un "braccio operativo" che, data anche l'esiguità di personale, non permetterebbe l'erogazione tempestiva di alcuni servizi comunali, servizi anche di pubblica utilità quali I servizi cimiteriali.

La possibilità di incremento dei servizi, a parte le doverose valutazioni di congruità, rispettose della normativa vigente, di derivazione comunitaria, sarebbe auspicabile al fine di conseguire economie di scala e ripartire le spese generali su un maggior numero di commesse e con una minore incidenza di costo anche nei confronti del Comune di Corato.

Tanto anche nell'ipotesi del mancato rinnovo del contratto di noleggio dei mezzi di Asipu srl da parte di Sanb SpA, fattispecie che farebbe venire meno il fatturato necessario ai sensi dell'art. 20 del TUSP e la conseguente liquidazione della società, oltre al fatto che la società dovrebbe creare valore con la sua attività e non soltanto da rendite finanziarie connesse al mancato utilizzo diretto di parte del proprio patrimonio.

I quadri economici presentati dall'A.U dell'Asipu srl, relativi agli affidamenti non dovranno consentire "sovvenzioni incrociate" dovendo ogni servizio essere svolto secondo economicità; in caso contrario si contravverrebbe alle norme in materia di tutela della concorrenza.

Di seguito si riportano, per completezza della trattazione, le previsioni in ordine all'andamento della gestione per i prossimi esercizi, previsioni che dovrebbero essere depurate dei costi e dei ricavi relativamente ai servizi "non affidabili" con tempestività.

ATTIVITA': MANUTENZIONE VERDE BASSO			ATTIVITA': GESTIONE TEATRO, CULTURA, LOGISTICA E TRASLO	СНІ	
RICAVI		€ 140.000,00	RICAVI		€ 145.000,00
COSTI DIRETTI:	5 50 000 00		COSTI DIRETTI:	6 25 000 00	
N. 2 operai N. 4 dipendenti stagionali	€ 60.000,00 € 24.000,00		N. 1Direttore tecnico dotato di abilitazioni N. 1 operaio	€ 35.000,00 € 25.000,00	
N. 4 dipendenti stagionan	€ 24.000,00			€ 23.000,00	
			Servizi affidati a terzi (maschere, manutezioni tecniche, sicurezza, facchinaggio	€ 65.000,00	
			Sicurezza, idecimiaggio	C 03.000,00	
noleggio attrezzature	€ 10.000,00				
materiali e carburanti	€ 6.000,00		materiali e carburanti	€ 3.000,00	
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 100.000,00	TOTALE COSTI DIRETTI		€ 128.000,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 40.000,00	MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 17.000,00
ATTIVITA': MANUTENZIONE VERDE ALTO			ATTIVITA': SERVIZI CIMITERIALI		
RICAVI		€ 300.000,00	RICAVI		€ 300.000,00
COSTI DIRETTI:			COSTI DIRETTI:		
N. 4 operai	€ 120.000,00		N. 5 operai necrofori	€ 180.000,00	
			n. 2 operai part time (autisti navetta)	€ 50.000,00	
discarica	€ 20.000,00		servizi di terzi (movimento terra, sanificazioni ambienti ecc)	€ 45.000,00	
servizi di terzi (consulenze tecniche e lavori di terzi)	€ 30.000,00				
noleggio mezzi e attrezzature	€ 30.000,00				
materiali e carburanti	€ 30.000,00		materiali e carburanti	€ 15.000,00	
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 230.000,00	TOTALE COSTI DIRETTI	_	€ 290.000,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 70.000,00	MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 10.000,00
ATTIVITA': PULIZIA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI			ATTIVITA': ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E INTI	GRAZIONE SCOL	ASTICA
RICAVI		€ 120.000,00	RICAVI		€ 700.000,00
COSTI DIRETTI:			COSTI DIRETTI:		
N. 8 dipendenti p/time	€ 80.000,00		20 dipendenti	€ 500.000,00	
			noleggio mezzi	€ 30.000,00	
materiali e carburanti	€ 10.000,00		materiali e carburanti	€ 60.000,00	
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 90.000,00	TOTALE COSTI DIRETTI		€ 590.000,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 30.000,00	MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 110.000,00
ATTIVITA': TRANSENNAMENTO, SEGNALETICA, PROTEZIO	NE CIVILE		ATTIVITA': MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE URBANE ED EX	TRAURBANE	
RICAVI		€ 100.000,00	RICAVI		€ 400.000,00
COSTI DIRETTI:			COSTI DIRETTI:		
N. 2 operai	€ 50.000,00		N. 4 operai	€ 120.000,00	
n.1 operaio stagionale	€ 10.000,00		n. 3 operaio stagionale	€ 45.000,00	
servizi di terzi	-				
SCI VIZI UI LEIZI	€ 10.000,00		servizi di terzi	€ 50.000,00	
noleggio macchine e attrezzature	€ 5.000,00		noleggio macchine	€ 50.000,00	
materiali e carburanti	€ 10.000,00		materiali e carburanti	€ 60.000,00	
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 85.000,00	TOTALE COSTI DIRETTI	-	€ 325.000,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 15.000,00	MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 75.000,00
ATTIVITA': MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI			ATTIVITA': MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI E	FONTANE	
RICAVI		€ 200.000,00	RICAVI		€ 150.000,00
COSTI DIRETTI:			COSTI DIRETTI:		
N. 3 operai	€ 100.000,00		N. 2 operai	€ 60.000,00	
			N. 1 operaio part time	€ 20.000,00	
servizi di terzi	€ 30.000,00		servizi di terzi	€ 15.000,00	
				 	
noleggio macchine e attrezzature	€ 10.000,00		noleggio macchine e attrezzature	€ 10.000,00	
materiali e carburanti	€ 30.000,00		materiali e carburanti	€ 15.000,00	
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 170.000,00	TOTALE COSTI DIRETTI	-	€ 120.000,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 30.000,00	MARGINE DI CONTRIBUZIONE		€ 30.000,00

Dall'analisi dei quadri economici dei servizi proposti, risulta che tutti hanno un margine di contribuzione positivo – ferma restando lo stato previsionale, da verificarsi con controlli e report infrannuali – Risulta, quindi, che la gestione non genererebbe le cosiddette "sovvenzioni incrociate" e pertanto permette di adempiere alle normative in materia di tutela della concorrenza.

Di seguito i costi generali prospettati dall'Amministratore Unico:

COSTI FISSI DI GESTIONE ED AMMINIS	TRAZIONE	
MATERIE PRIME E DI CONSUMO		€ 5.000,00
MATERIALI UFFICIO E USO GENERALE	€ 5.000,00	
SERVIZI		139.800,00€
COMPENSO AMMINISTRATORE	€ 15.600,00	
COMPENSO SINDACI	€ 16.000,00	
CONSULENZE LEGALI	€ 30.000,00	
CONSULENZE DI TERZI (CONSULENZA DEL LAVORO, FISCALE,		
SICUREZZA, ECC.)	€ 15.000,00	
CONSULENZE TECNICHE (INGEGNERI, PERITI IND. ECC.)	€ 15.000,00	
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 3.000,00	
Premi assicurativi	€ 5.000,00	
Acqua e fogna	€ 2.000,00	
Energia elettrica	€ 12.000,00	
Spese telefoniche ed internet	€ 1.200,00	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	€ 10.000,00	
PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	€ 15.000,00 € 15.000,00	
PERSONALE DIPENDENTE	€ 13.000,00	175 000 00 6
n 1 DIRETTORE TECNICO	£ 50 000 00	175.000,00€
	€ 50.000,00	
N. 1 DIP AMMINISTRATIVI ESPERTO CONTABILE	€ 35.000,00	
N 3 AMMINISTRATIVI	€ 90.000,00	
GODIMENTO BENI DI TERZI		62.000,00 €
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	€ 50.000,00	
LICENZE ANNUALI SW	€ 8.000,00	
NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	€ 4.000,00	
COSTI GENERALI		€ 21.300,00
Tasse concessioni governative	€ 4.000,00	
Imposte di bollo	€ 200,00	
Tassa possesso ed altre su veicoli	€ 12.000,00	
Altre Imposte, tasse, tributi spec.	€ 100,00	
Oneri diversi e sopravvenienze passive	€ 5.000,00	
ONERI FINANZIARI DIVERSI		4.000,00 €
TOTALE COSTI FISSI I GESTIONE		€ 407.100,00

E' evidente che, all'aumentare dei servizi offerti, queste spese potranno essere ripartite su un numero maggiore di commesse e pertanto si abbasserà l'incidenza, rendendo ulteriormente

conveniente per l'ente socio il ricorso all'in House providing come modalità di erogazione dei servizi.

I conti economici di seguito rappresentati dovrebbero focalizzarsi sul 2022, giacchè, se la soluzione proposta attiene alla scomposizione in due tempi dei servizi affidabili, l'economicità nella gestione la vediamo nel risultato infrannuale 2022, esercizio durante il quale sono stati affidati solo i servizi complementari storici ricompresi nell'oggetto sociale.

			Control of the Contro		
CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/05/2022	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.815.926	1.102.950	2.186.322	2.982.728	2.961.342
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.384.291	843.447	1.804.322	2.982.728	2.961.342
di cui prestazioni a Comune e terzi	L.	222.246	756.000	2.555.000	2.555.000
di cui Noleggio a SANB		218.828	485.000	427.728	406.342
di cui partite di giro a SANB		402.373	563.322	0	0
5) Altri ricavi e proventi	431.635	259.503	382.000		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.480.742	982.851	1.916.450	2.751.180	2.751.180
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	990.594	396.214	550.914	244.000	244.000
7) Per servizi	988.413	435.659	1.045.582	404.800	404.800
8) Per godimento beni di terzi	61.531	18.135	43.524	207.000	207.000
9) Per il personale	174.623	1.170	2.808	1.654.000	1.654.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	791.250	91.275	223.622	220.080	220.080
12) Accantonamento per rischi	55.120	5 0			4
13) Altri accantonamenti					
14) Oneri diversi di gestione	474.331	40.398	50.000	21.300	21.300
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-719.936	120.099	269.873	231.548	210.162
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(15.587)	(1.739)	(4.174)	(4.000)	(4.000)
16) Altri proventi finanziari					
17) Interessi ed altri oneri finanziari	15.896	1.739	4.174	4.000	4.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)	-735.523	118.360	265.699	227.548	206.162
20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			110.113	24.084	21.820
Imposte sul reddito dell'esercizio			25.560	24. <mark>0</mark> 84	21.820
c) imposte anticipate	70.096	84.553	84.553		
21) Utile dell'esercizio	-805.619	33.807	155.586	203.464	184.342

Pertanto, fatta salva ogni imprevedibile evoluzione ulteriore della gestione, anche soltanto facendo riferimento ai servizi "storici" già affidati, vi sarebbe possibilità di generare un utile di impresa e quindi di generare "valore".

In tale prospettiva e, allo stato attuale, fatta salva ogni ulteriore e diversa valutazione dei dirigenti interessati, senza soccorso finanziario o ricapitalizzazione, si può ragionevolmente prospettare una "inversione di tendenza" in ordine ai risultati economici conseguiti negli ultimi 2 esercizi, che renderebbe auspicabile per lo meno la proroga in ordine alla prosecuzione dei servizi già affidati.

Il Dirigente del Settore II

Dr.ssa Maria Enza Leone